



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia

Servizio 10 - Attività Tecnica e Risorse Minerarie

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127;
- VISTA la legge regionale 6 ottobre 1999, n. 25;
- VISTO il DPR 24 novembre 1971, n. 1199;
- VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Presidenziale 18 Gennaio 2013, n.6, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26.09.2013 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.P.Reg. n. 3070 del 15.05.2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ;
- CONSIDERATO che l'articolo 32 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ha soppresso il Consiglio Regionale delle Miniere;
- VISTO il ricorso gerarchico proposto dall'arch. Cassarà Felice Virgilio Salvatore, in persona dell'amministratore giudiziario della Sicilcave s.r.l., per l'annullamento del provvedimento n. 05/15 del 04.06.2015 del Servizio 5 - Distretto Minerario di Caltanissetta, con il quale è stata disposta la decadenza dell'autorizzazione n. 10/12 del 05.12.2012, rilasciata alla Sicilcave s.r.l., per la cava di sabbia denominata "Passo di Piazza" sita nel comune di Gela (CL);
- VISTA la nota prot. n.25448 del 24/07/2015, con la quale il Servizio 10 - Attività Tecnica e Risorse Minerarie del Dipartimento regionale dell'Energia ha richiesto le deduzioni in ordine al ricorso e copia degli atti ritenuti utili;
- VISTA la nota prot. n. 26444 del 30/07/2015 ed i relativi allegati con la quale il Servizio 5 - Distretto Minerario di Caltanissetta ha relazionato sul ricorso gerarchico trattato;
- VISTA la nota distrettuale n. 8281 del 01/12/2014, con la quale il Servizio 5 - Distretto Minerario di Caltanissetta ha diffidato l'esercente al non continuare i lavori di sbancamento intrapresi in difformità al programma e a ripristinare i picchetti delimitanti l'area di cava;
- VISTA la nota distrettuale n. 19093 del 10/06/2015, con la quale il Servizio 5 - Distretto Minerario di Caltanissetta ha notificato il provvedimento di decadenza n. 05/15 del 04.06.2015;
- VISTO il rapporto istruttorio, protocollo n. 34044 del 12/10/2015, del Servizio 10 - Attività Tecnica e Risorse Minerarie del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA la nota prot. n. 34479 del 14.10.2015 con la quale l'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Energia ha chiesto al Distretto Minerario di Caltanissetta ulteriori notizie al fine di una più approfondita disamina delle motivazioni addotte dal ricorrente;
- VISTA la nota prot. n. 34875 del 19.10.2015 con la quale il Distretto Minerario di Caltanissetta, in riscontro alla nota di cui al vista precedente, ha rappresentato che con nota Distrettuale prot. n.

7037 del 09.10.2014 la Società è stata invitata, tra l'altro, a presentare entro i termini di legge il Programma dei Lavori da svolgere nel corso dell'anno 2015 e che, in occasione di sopralluogo in cava, con nota distrettuale prot. n. 8281 del 01.12.2014, la medesima Società è stata invitata a trasmettere elaborati tecnici rappresentativi dello stato dei luoghi; che nel corso dell'anno 2015 non sono pervenute al Distretto richieste di sospensione dei lavori, né sono state rilasciate autorizzazioni in tal senso, ritenendo conseguentemente che se i lavori in cava sono stati sospesi per un periodo superiore a 180 giorni ciò è stato fatto in difformità alla normativa vigente; che la sede della Società Sicilcave s.r.l. ove inoltrare la corrispondenza è la Via Margi, 30 – Gela, così come comunicato dallo stesso A.U. Arch. Felice Cassarà con foglio del 15.12.2014, assunto al prot. n. 8883 del 22.12.2014;

VISTA la nota n. 35041 del 19.10.2015 dell'Area 2 "Affari Legali e Contenzioso" del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTA la nota racc. A/R datata 15.12.2014, con la quale l'A.U. Arch. Felice Cassarà ha comunicato che il programma dei lavori per l'anno 2015 sarebbe stato presentato con un ritardo massimo di gg. 10;

CONSIDERATO che, nonostante la suddetta comunicazione, non risulta che l'A.U. Arch. Felice Cassarà abbia provveduto in tal senso;

CONSIDERATO che la mancata presentazione del programma lavori 2015 risulta di particolare rilevanza, alla luce della difformità dei lavori riscontrata per l'anno 2014, costituendo grave inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, secondo le disposizioni dell'art. 26 della L.R. 127/80 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

ART.1) Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, il ricorso gerarchico proposto dall'arch. Cassarà Felice Virgilio Salvatore, in persona dell'amministratore giudiziario della Sicilcave s.r.l., domicilio via Istria 7 Gela (CL), per l'annullamento del provvedimento n. 05/15 del 04.06.2015 del Servizio 5 - Distretto minerario di Caltanissetta, con il quale è stata disposta la decadenza dell'autorizzazione n. 10/12 del 05.12.2012, rilasciata alla Sicilcave s.r.l., per la cava di sabbia denominata "Passo di Piazza" sita nel comune di Gela (CL), non può essere accolto e pertanto è respinto.

ART.2) Il Servizio 5 - Distretto minerario di Caltanissetta è incaricato della notifica del presente provvedimento.

ART.3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla conoscenza.

Palermo, li 20 OTT. 2015

